

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 41.

Partecipazione della Regione alla costituzione della società per azioni «Agenzia per Venezia» ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla società per azioni di cui all'articolo 12, comma 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.

Articolo 2

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della società per azioni denominata «Agenzia per Venezia spa» prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.

Articolo 3

1. Ai fini previsti dall'articolo 2 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo della società e il relativo statuto nel testo approvato dal comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nella seduta del 10 marzo 1994, nonché a sottoscrivere un numero di quote per un importo di lire 10.000.000.000 e ad assumere le conseguenti determinazioni previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 62/1994.

Articolo 4

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, rappresenta la Regione in seno all'assemblea della società.

Articolo 5

1. Per le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società spettanti alla Regione è competente la Giunta regionale.

Articolo 6

1. All'onere di lire 10.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 50511 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 approvato con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, ed istituzione nel medesimo bilancio del capitolo 50521 denominato «Partecipazione della Regione del Ve-

neto alla costituzione della società per azioni «Agenzia per Venezia» con lo stanziamento di lire 10.000.000.000 per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Walter Vanni, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 marzo 1994, n. 10/ ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 marzo 1994, dove ha acquisito il n. 398 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 8 marzo 1994;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 luglio 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 agosto 1994, n. 7655;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 8 agosto 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 settembre 1994, n. 3842/23004/8, ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Strutture amministrative regionali competenti:

- Segreteria generale della Programmazione;
- Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.